

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 22. Dicembre 1861.  
dal Ministro dell' Istruzione Pubb.

OGGETTO

Amministrazione della Pubblica Istruzione

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

*Adottata il 10. Marzo 1862*

Relatore

Adottata nella tornata del

1861

## CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'istruzione pubblica

(DE SANCTIS)

nella tornata del 22 dicembre 1861

## Amministrazione della pubblica istruzione.

SIGNORI,

La legge del 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione non è senza parecchi difetti ed inconvenienti, già notati dalla stampa e dalla pubblica opinione, e resi ancora più gravi dal maggior allargamento del regno.

Pure questa legge dura da così poco tempo, che quasi non se n'è potuto fare intera esperienza; e d'altra parte non mi pare opportuno il fare in così poca distanza di tempo una nuova legge generale, nè sperabile, quando pur si facesse, che in così gravi momenti per il nostro paese giungesse ad esser discussa nella Camera.

Io mi riservo di proporvi, o signori, che la legge sia estesa a tutto il regno, con alcuni articoli di modificazione, i quali tolgano alcuni degli inconvenienti meno tollerabili. Ma non posso rimanermi dal presentarvi fin d'ora la riforma della legge per ciò che si appartiene all'amministrazione, persuaso della difficoltà di governare con la legge vigente.

Fondamento di questa legge è un accentramento eccessivo dell'amministrazione, sicchè il Ministero è occupato in un numero infinito di piccoli affari, i quali, oltre al togliere il tempo a questioni più gravi, non possono essere risolti con piena cognizione di causa e con la necessaria speditezza. Il che, se pure era tollerabile in un piccolo Stato, ora, allargatosi il regno, rende difficile l'andare innanzi.

Io non ho dubitato, secondando le vostre intenzioni, di abolire già da un pezzo le amministrazioni proprie di pubblica

2  
istruzione nelle provincie napoletane e toscane, ed in gran parte anche nelle siciliane, e ridurre il tutto nelle mani del Governo centrale. Di che era necessaria conseguenza il discenramento dell'amministrazione, conferendo attribuzioni più larghe alle autorità locali, e nominando delegati straordinari in alcune provincie, dove le leggi locali non avevano stabilito autorità di sorta. E mi diede animo a farlo non pure l'urgente necessità del governare che non patisce indugio, ma ancora la certezza di operare secondo le intenzioni già manifestate dalla Camera.

Confidando che vogliate non disapprovare quello che per ragione di urgenza il Governo del re si è creduto in obbligo di fare senza il vostro concorso, ora mancherei al mio debito se non mi affrettassi a presentarvi un disegno di legge, che regoli con norme stabili l'amministrazione centrale e provinciale della pubblica istruzione.

Nella legge vigente, questa materia è contenuta nel titolo I in 46 articoli. Io vi propongo di sostituire i 20 articoli del presente progetto di legge.

Convinto che niente disordini tanto le amministrazioni quanto fare senza necessità spessi mutamenti di nomi e di cose, io mi sono ristretto ad alcune modificazioni indispensabili, di cui vi toccherò brevemente.

Nell'amministrazione centrale il Governo vuol rendere tutta la sua importanza e dignità al Consiglio superiore, custode delle tradizioni e vero punto fisso nel rapido avvicinarsi dei ministri. Ma perciò appunto è necessario comporlo in modo che vi entrino uomini eminenti delle diverse parti d'Italia. A conseguire questo scopo senza troppo allontanarsi dalla legge presente, basta il prescrivere che i membri straordinari di esso sieno convocati una sola volta nell'anno, insieme coi consiglieri ordinari, ai quali soli correrebbe l'obbligo di assistere il ministro per tutto il corso dell'anno. Certo nelle vacanze autunnali non sarà grave ai professori, anche delle più lontane parti d'Italia, raccogliersi per un due mesi a discutere dell'andamento della pubblica istruzione, ed a portare al ministro l'aiuto dei loro lumi e delle loro conoscenze locali. Oso affermare che queste adunanze annuali, avvicinando uomini diversi di paesi, di scuole e di sistemi, gioveranno più ad introdurre abitudini di libertà e di tolleranza che non tutte le leggi ed i regolamenti.

Il Consiglio generale ed il Consiglio ordinario provvedono a tutti i bisogni dell'amministrazione centrale. Il ministro può col loro aiuto compilare le leggi ed i regolamenti, fondare o riordinare scuole od istituti, dare di lontano unità d'indirizzo all'istruzione, vigilare l'insegnamento pubblico e privato, e procedere nelle nomine, nelle promozioni e nelle censure degli insegnanti con quella sicurezza che può darli l'avviso collettivo di uomini eminenti, innanzi a cui la pubblica opinione s'inchina.

È inutile dire che il Consiglio così ordinato rende non ne-

5  
cessari gli ispettori generali e speciali, che hanno governato finora, ciascuno da sé, l'istruzione. La pubblica opinione si è sin dal principio levata contro questo modo di governare; e, come suole spesso avvenire, ha accusato le persone di ciò che si doveva addebitare alle cose. Agli ispettori che han tenuto fin qui il governo dell'istruzione non manca nè ingegno, nè coltura, nè buona volontà. Ma non è possibile che un uomo solo abbia tanta autorità che possa, senza richiami, stabilire metodi e norme d'insegnamento, mandare istruzioni e circolari, disporre della sorte degli insegnanti, sollevare gli uni e deprimere gli altri. Lascio stare che non c'è uomo al mondo così pratico d'ogni parte d'insegnamento, che possa con perfetta tranquillità di coscienza giudicare uomini e cose nei diversi rami dello scibile. Ben altra guarentigia porgerà il Consiglio, che giudicherà collettivamente e con maggiore autorità, composto come è di uomini eminenti nelle varie discipline.

(158)

L'ispettore generale è a vita; una volta preso un indirizzo, non è possibile farlo mutar di via. Non è egli un impiegato comune; è un uomo colto che ha le sue convinzioni e i suoi principii, de' quali nessun ministro può domandargli il sacrificio. Il Consiglio, al contrario, si può rinnovare per intero ogni quattro anni, uscendone per estrazione a sorte cinque in ogni anno, com'è pure il sistema della legge vigente; col qual mezzo si mantiene la tradizione e non si nuoce alla libertà.

Venendo all'amministrazione provinciale, troviamo la stessa molteplicità di ruote, due autorità poste l'una dirimpetto all'altra, il provveditore e l'ispettore regio. Io vi propongo di togliere questa dualità, che spesso degenera in antagonismo, concentrando la direzione dell'istruzione provinciale secondaria ed elementare nelle mani del provveditore, assistito dal Consiglio per le scuole e da ispettori circondariali.

L'ampiezza del regno, il bisogno di maggior semplicità e speditezza nell'amministrazione, la convenienza di concedere maggiore ingerenza alle provincie, a cui spese è in parte la istruzione, e di dare agli ufficiali del Governo maggiore iniziativa e responsabilità, diminuendo i loro obblighi burocratici e facendone operosi ed ardi amministratori, m'inducono a domandarvi che le attribuzioni dei provveditori e dei Consigli per le scuole sieno allargate sino a concedere loro la nomina di alcuni impiegati ed il diritto di proporre al ministro le promozioni, le onorificenze e le punizioni degli insegnanti.

Il progetto di legge, che ho l'onore di presentarvi, non pure renderà semplice e spedita l'amministrazione, ma procurerà all'erario un risparmio non dispregevole. Applicando la legge vigente a tutta l'Italia, la spesa è gravissima. Nondimeno non vi proporrei un risparmio, se non fossi convinto che questo si ottiene senza scapito, anzi con evidente utilità dell'amministrazione.

(158)

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Le autorità preposte all'amministrazione della pubblica istruzione sono:

- Il ministro della pubblica istruzione;
- Il Consiglio superiore di pubblica istruzione;
- I provveditori;
- Gli ispettori di circondario.

Art. 2.

Il ministro della pubblica istruzione governa l'insegnamento pubblico, e sorveglianza il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

Art. 3.

Vigila col mezzo de' suoi ufficiali, o di altre persone appositamente da lui delegate, le scuole e gli istituti d'istruzione sia pubblici, come privati.

Art. 4.

Il Consiglio superiore è composto di ventun membri, sette ordinari e quattordici straordinari nominati dal Re.

È presieduto dal ministro o dal vice-presidente eletto dal Re fra i membri di esso ad ogni biennio.

Un ufficiale del Ministero scelto dal ministro fa ufficio di segretario.

I consiglieri hanno diritto ad una indennità.

In ogni anno usciranno per estrazione a sorte cinque consiglieri, tre straordinari e due ordinari. Possono però gli usciti essere confermati.

Art. 5.

Il Consiglio si raduna una volta all'anno. Il Ministro può convocarlo straordinariamente.

*Questi: soprintende l'ispettorato in tutto  
ma più arbitrario (per far fare  
la istruzione a qualunque)*

Art. 6.

(179)

Il Consiglio

- 1° Esamina gli schemi di leggi e di regolamenti, ed il rapporto annuale sull'andamento della pubblica istruzione;
- 2° Propone i provvedimenti che crede necessari per il miglioramento della pubblica istruzione;
- 3° Dà il suo parere sui libri di testo e sui programmi di esami;
- 4° È consultato quando si tratti di chiusura definitiva di scuole private e di rimozione di professori.

Art. 7.

I membri ordinari del Consiglio assistono per tutto il corso dell'anno il ministro sotto la sua presidenza, o di uno di essi delegato da lui. Un ufficiale del Ministero fa ufficio di segretario.

Art. 8.

Il Consiglio ordinario

- 1° Prepara i progetti di leggi e di regolamenti;
- 2° Esamina le relazioni sull'andamento della pubblica istruzione, e ne fa rapporto annuale al Consiglio intero;
- 3° Assiste il ministro nella fondazione o nel riordinamento delle scuole;
- 4° Dà il suo parere ne' conflitti di competenza, e a richiesta del ministro, nelle nomine, nelle censure e nelle onorificenze degl'insegnanti.

Art. 9.

I provveditori sono nominati dal Re fra le persone che per dottrina e per uffici esercitati nella pubblica istruzione sono reputate più idonee.

Essi sono di tre classi, ed oltre allo stipendio fissato nella tabella (A), hanno diritto ad un'indennità per le spese di visita. È addetto al loro ufficio un segretario retribuito dal Governo a norma della tabella predetta.

Art. 10.

Può il ministro assegnare ad un solo provveditore due o tre provincie.

Art. 11.

Il provveditore rappresenta il ministro e ne fa eseguire gli ordini per tutto ciò che riguarda l'istruzione secondaria e primaria.

Art. 12.

Ha le seguenti attribuzioni:

- 1° Veglia all'osservanza delle leggi e dei regolamenti negli stabilimenti sottoposti alla sua autorità;
- 2° Pronuncia, salvo ricorso alle autorità superiori, sui richiami che possono venir fatti contro le decisioni degli uffiziali dipendenti da lui;
- 3° Propone al ministro, udito il parere del Consiglio provinciale per le scuole, le promozioni e le onorificenze degli insegnanti, le censure e le punizioni, alle quali possa dar luogo la loro condotta;

(188)

4° Nomina, previo il parere del Consiglio provinciale per le scuole, gl'istruttori di esercizi militari e ginnastici, i macchinisti e i custodi de' gabinetti di fisica, i bidelli e gli inservienti nei ginnasi e nei licei.

Art. 13.

Visita personalmente le scuole sottoposte alla sua vigilanza, ed ordina le visite ordinarie.

Art. 14.

È assistito dal Consiglio provinciale per le scuole residente nel capoluogo della provincia.

Art. 15.

Il Consiglio provinciale, sotto la presidenza del provveditore o di un vice-presidente, scelto da lui tra i consiglieri, è composto:

1° Dei presidi e direttori d'istituti d'istruzione secondaria e normale, e dell'ispettore di circondario residente nel capoluogo della provincia;

2° Di quattro membri, scelti due dalla deputazione provinciale, e due dal municipio del capoluogo. Il segretario viene eletto annualmente dal Consiglio tra i suoi membri a maggioranza di voti.

Art. 16.

Il Consiglio si raduna una volta al mese in giorno determinato dal presidente. Nei casi straordinari può essere convocato dal presidente o sulla proposta di tre membri.

Art. 17.

Il Consiglio

1° Provvede all'osservanza delle leggi e dei regolamenti nei limiti delle sue attribuzioni, e propone al ministro i provvedimenti che eccedono tali limiti;

2° Ordina le visite straordinarie;

3° In caso di urgenza, sospende i professori e chiude istituti e scuole pubbliche o private in cui fossero gravi disordini, riferendone al ministro per le disposizioni definitive;

4° Approva la proposta dei maestri e delle maestre di scuole elementari fatte dai Consigli comunali;

5° Propone l'apertura di nuove scuole, e le spese per la istruzione primaria e secondaria all'autorità amministrativa competente, e decide le controversie tra queste amministrazioni e gl'insegnanti, in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche;

6° Delibera in tutti i casi ne' quali insorgano dubbi nell'applicazione dei regolamenti;

7° Esamina i materiali statistici riguardanti l'istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette con le sue avvertenze al ministro.

Art. 18.

Nei capoluoghi di circondario vi sono ispettori per l'istruzione elementare eletti dal ministro. Oltre allo stipendio portato dalla tabella, sarà loro accordata un'annua indennità

per spese di giro e di ufficio da stabilirsi dai Consigli provinciali amministrativi.

(188)

Il ministro può, secondo il bisogno, assegnare ad un solo ispettore due o più circondari.

Art. 19.

Gli ispettori rappresentano, ciascuno nel proprio circondario, il regio provveditore, e lo coadiuvano nell'esercizio delle sue incumbenze e nella compilazione della statistica delle scuole.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

**TABELLA A.**

*Ufficio dei regii provveditori.*

Provveditori di 1 <sup>a</sup> classe.....	L. 8,000
Id. di 2 <sup>a</sup> classe.....	4,500
Id. di 3 <sup>a</sup> classe.....	4,000
Segretari di 1 <sup>a</sup> classe.....	2,500
Id. di 2 <sup>a</sup> classe.....	2,100
Id. di 3 <sup>a</sup> classe.....	1,800
Applicati.....	1,200
Ispettori di circondario di 1 <sup>a</sup> classe.....	2,400
Id. id. di 2 <sup>a</sup> classe.....	1,800
Id. id. di 3 <sup>a</sup> classe.....	1,200



1780  
MINISTERO

della

ISTRUZIONE PUBBLICA

DIVIS.<sup>e</sup> 2<sup>a</sup> SEZ.<sup>e</sup> 1<sup>a</sup>

N.° di Posiz.<sup>e</sup> N.° del Protoc.<sup>o</sup> G.<sup>e</sup>

N.° di Partenza

Risp.<sup>e</sup> a del  
Div.<sup>e</sup> N.°

OGGETTO

Progetto di legge sulla  
amministrazione della  
pubblica istruzione  
presentato alla Camera  
dei Deputati

All' Illmo signor  
Presidente della  
Camera dei Deputati  
Camera cui indegnamente presiede  
Torino

Torino, addì 10 Marzo 1862

Il Ministro sottoscritto si  
pregia di trasmettere alla  
Sig.<sup>a</sup> Illma un Reale Decreto  
del 10 Marzo, volgente, col quale  
esso è stato autorizzato a ritirare  
dalla Camera dei Deputati il  
progetto di legge che le fu  
presentato sull' amministrazione  
della pubblica istruzione.

La stessa S. V. Illma è  
quindi dallo scrivente pregata  
ad avere la compiacenza di  
rinviare a questo Ministero  
il progetto di legge di cui si  
tratta, e di darne l'annuncio alla

Il Ministro

Manzoni

**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D' ITALIA**

*Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario  
di Stato per la pubblica istruzione*

*Abbiamo decretato. Decretiamo quindi*

*Articolo Unico*

*Il predetto nostro Ministro è autorizzato a ritenere  
dalla Camera dei Deputati il progetto di legge che  
le fu presentato dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione  
nella tornata del 22 Dicembre 1862.*

*Lo stesso Ministro è incaricato dell'esecuzione del  
presente Decreto.*

*Dato a Torino addì 10. Mayo 1862.*

*[Signature]*



*[Signature]*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLOS DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Sulla proposizione del Vostro Ministro Segretario  
 di Stato per la Istruzione Pubblica,  
 Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:  
 Il predetto Vostro Ministro è autorizzato a  
 presentare al Parlamento Nazionale l'unico Progetto  
 di Legge sulla Amministrazione della Pubblica  
 Istruzione, e a sostenerne la discussione.

Dato a Torino, addi 15 Dicembre 1861.


